

N. 4119  
Registro Lodi  
R.G.A.



N° 4/18 Ruolo  
Giudizi Arbitrali

*Camera Arbitrale per i contratti pubblici*

Il Collegio arbitrale composto dai signori:

**Prof. Avv. Fiorenzo LIGUORI** – Presidente

**Avv. Elisa BURLAMACCHI** – Arbitro

**Prof. Avv. Luca RIGHI** – Arbitro

costituito per la risoluzione della controversia tra:

**CENTRIA s.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Ferla, con domicilio  
eletto in Milano, Largo Quinto Alpini, n. 12;

e

**COMUNI di FIGLINE e INCISA VALDARNO,**  
**CAVRIGLIA e MONTEVARCHI**, in persona dei  
rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi  
dall'avv. Giovanni Calugi, con domicilio eletto in Firenze,  
via Giulio Capponi, n. 26;

**FATTO**

Con atto introduttivo di arbitrato in data 23.2.2018, la Società A.R.L. Centria, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell'art. 23 del contratto del 17.9.2002, stipulato da essa società con i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l'avv. Luca Nanni ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell'arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all'art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all'art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione *ope legis* del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l'equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale *ope legis* limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall'art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché

conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione *ope legis* del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell'equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all'ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale.

I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Incisa Valdarno, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell'arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Luca Righi, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l'inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell'art. 23 del contratto *inter partes*, e quindi l'incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell'eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l'istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo

The image shows three handwritten signatures. The top one is in black ink, the middle one is in blue ink, and the bottom one is in black ink. They are arranged vertically on the right side of the page.

ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l'anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune.

La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell'Avv. Elisa Burlamacchi, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l'ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Fiorenzo Liguori, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell'Avv. Elisa Burlamacchi, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Luca Righi, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l'accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall'art. 6 del contratto *inter partes*, per tutto il periodo di gestione *ope legis* intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda

riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione *ope legis* dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall'Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione *ope legis* del servizio. In subordine, nell'ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l'art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l'ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l'obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l'equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell'accordo *inter partes*. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione *ope legis* del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria.

All'udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all'esito della quale il Collegio si riservava la decisione.

## **DIRITTO**

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza del collegio arbitrale formulata dalla difesa dei Comuni e secondo la quale l'assenza di una "autorizzazione motivata" dei consigli comunali all'inserimento nel contratto del 17.9.2002 della clausola compromissoria determinerebbe la nullità e/o efficacia della medesima.

Ciò in quanto l'art. 209, c. 3, del d.lgs. 50 del 2016 prescrive che "è nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione ... motivata dell'organo di governo dell'amministrazione aggiudicatrice".


Il collegio non condivide tale prospettazione giacché la richiamata disposizione non può che trovare applicazione con riguardo alle clausole compromissorie inserite in contratti di appalto sottoscritti in epoca successiva alla sua entrata in vigore. In base al principio del *tempus regit actum* l'eccezione va dunque respinta mentre va affermata la

validità della clausola compromissoria in forza della quale è stato avviato il giudizio e la conseguente competenza del Collegio arbitrale costituito presso la Camera.

Non smentisce ma anzi conferma questa conclusione anche la disposizione transitoria di cui all'art. 216, c. 22 del citato decreto legislativo n. 50 a mente della quale "le procedure di arbitrato di cui all'art. 9 si applicano anche alle controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici ...per i quali bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente codice".

È chiaro infatti che la deroga al principio di irretroattività è limitata all'applicazione delle disposizioni che riguardano le procedure di arbitrato e non è in alcun modo estendibile al diverso tema della compromettibilità in arbitri. La disciplina transitoria ha carattere di norma eccezionale e deve quindi essere fatta oggetto di stretta interpretazione (tra le altre, Cons. Stato, sez. III, 9.3.18 9520; Cons. Stato, sez. IV, 29.5.2014, n. 2783). Sono dunque da escludere dal suo campo di applicazione le disposizioni presenti nell'articolo 209 che non concernono le procedure di arbitrato.

Ulteriore conferma a tale conclusione si ritrova altresì nella previgente disciplina di cui all'articolo 1 comma 25, legge n. 190 del 2012 ai sensi della quale la disposizione di cui al comma 19 del medesimo articolo 1 (previsione del tutto analoga a quella dell'articolo 209, comma 3, decreto legislativo n. 50 del 2016) non si applica(va) "agli arbitrati



conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge”. La disposizione transitoria di cui al citato articolo 1, comma 25, legge n. 190/2012 (a differenza di quanto oggi previsto dall’articolo 216, comma 22, decreto legislativo 50 del 2016) prevedeva un chiaro rinvio anche alla disposizione di cui al comma 19 (oggi trasfuso nell’articolo 209 comma 3 decreto legislativo n. 50 del 2016). È dunque evidente che mentre il legislatore del 2012 aveva voluto esplicitamente ricomprendere nel campo di applicazione della disciplina transitoria anche la disposizione di cui all’articolo 1, c 19, legge 190 del 2012, il legislatore del 2016 ha invece voluto ricomprendervi solo le “procedure di arbitrato di cui all’articolo 209”, così delimitando il campo di applicazione della disciplina transitoria di cui all’articolo 216, comma 22, decreto legislativo n. 50 del 2016, lasciandone fuori la previsione di cui al comma 3 di tale articolo, che impone l’autorizzazione motivata dell’organo di governo. Tale previsione è dunque inapplicabile alla clausola compromissoria di cui al contratto *de quo*, che è stato sottoscritto in data 17.9.2002, e da ciò discende la competenza del Collegio arbitrale a decidere la presente controversia.

Il Collegio, ritenuta la propria competenza a decidere della controversia, rinvia ogni altra statuizione compresa quella relativa alle spese del giudizio al lodo definitivo. Ai sensi dell’art. 820, c. 3, lett. c), c.p.c., il termine per la pronuncia del lodo definitivo è prorogato di 180 giorni.

P.Q.M.



Il Collegio Arbitrale, pronunciando in via non definitiva:

- rigetta la eccezione di nullità/inefficacia della clausola compromissoria contenuta nel contratto *inter partes* Rep. N. 304 del 17.9.2002 e dichiara la propria competenza a decidere della controversia;
- rinvia alla pronuncia definitiva ogni altra statuizione;
- proroga di 180 giorni il termine per la pronuncia definitiva.

Manda al Segretario per i prescritti adempimenti presso la Camera Arbitrale e la consegna alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17.9.2019.

Prof. Avv. Fiorenzo Liguori 27.9.2019

Avv. Elisa Burlamacchi 26.9.2019

Prof. Avv. Luca Righi 26.9.19

Depositato in Segreteria

1.10.2019

Il Segretario



